



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 209.58.2

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.37.1

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
(va@pec.mase.gov.it)

e. p. c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 7810] **VILLACIDRO (SU) - Progetto per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nel comune di Villacidro (SU) per una potenza totale di 51 MW" ed opere connesse di collegamento alla RTN – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Shardana Energetica S.r.l.

Comunicazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – "Aree idonee".

Con riferimento a quanto chiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0050941 del 18/03/2024, affinché questa Amministrazione della cultura provveda a dichiarare se l'impianto industriale di cui trattasi ricada o meno nelle aree idonee definite dall'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021, si deve evidenziare preliminarmente che la propria competenza in materia si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere *c-ter*) e *c-quater*) del predetto comma 8, rispetto alle quali si è tenuti a verificare rispettivamente:

- **con riferimento alla lettera *c-ter*)**, l'"assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio" (nell'area interessata dal progetto non sono presenti beni culturali oggetto di dichiarazione ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004; in ogni



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

MA

caso, v. il parere endoprocedimentale delle Soprintendenza ABAP di Cagliari prot. n. 5158 del 20/03/2023: “B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Codice. Parte dei sottocampi sono attraversati dal tracciato della linea ferroviaria dismessa “Villacidro-Isili”, non ricompreso nelle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla L. 128 del 09.08.2017 e all’All. 1 del D.M. 146 del 17.05.2022”);

- **con riferimento alla lettera c-quater),** l’eventuale interferenza diretta dell’impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis), c-ter) (l’impianto industriale interferisce con le fasce di tutela dei beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale – NTA, art. 17, comma 3, lett. h: “Le recinzioni dei sottocampi n. 3, 4, 5, 8 ricadono in parte entro la fascia dei 150 m della di Gora Sa Carroccia e quelle dei sottocampi nn. 7, 9 e 10 entro la fascia dei 150 m della Fossa Vittorio Emanuele. Il percorso del cavidotto interrato per la connessione alla RTN ricade all’interno della fascia dei 150 m della Fossa Vittorio Emanuele, del Canale S’Acqua Durcia, Sa Gora De Monnitzis, vincolati ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. artt. 8, 17, 18 delle NTA” – v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Cagliari prot. n. 5158 del 20/03/2023, paragrafo B.1.1.d).

Con riferimento a quanto prospettato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, con la nota prot. n. 38912 del 27/07/2022, si ritiene che le opere connesse ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente, quali opere private di connessione alla RTN che non ne siano parte (v. in merito quanto al contrario previsto dal comma 3-bis dell’art. 36 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021), non possano essere ricondotte – benché interrate – a quelle previste dalla lett. A.15 del d.P.R. n. 31 del 2017, la quale lettera, fatte salve in ogni caso le disposizioni di tutela dei beni archeologici, prevede opere di lievissima entità (anche per la fase costruttiva) come canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna e l’allaccio alle infrastrutture a rete.

In ogni caso, visto il parere tecnico istruttorio reso con nota prot. n. 4656 del 29/03/2023, la sola ubicazione del progetto in una eventuale “area idonea” di cui all’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021 non presuppone alcuna conseguente ed automatica dichiarazione favorevole di compatibilità ambientale, la quale, invece, deve essere valutata di volta in volta sulla base di una specifica istruttoria volta ad individuare le eventuali contrarie determinate condizioni tecnico-localizzative che ne possano inficiare la generale definizione legislativa richiamata, come in effetti si ritiene si sia puntualmente effettuato con il parere tecnico istruttorio del 29/03/2023 della Scrivente, al quale, pertanto, si deve rimandare.

La normativa in merito alla definizione (si osservi, comunque, ancora nella fase di salvaguardia) delle “aree idonee” non prevede in nessun caso l’abrogazione o l’inapplicabilità di norme a tutela del patrimonio culturale o del paesaggio, la cui cogenza è confermata anche per codesto Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nel caso della considerazione del parere in materia paesaggistica quale obbligatorio e non vincolante, stante la necessità di motivare adeguatamente la compatibilità ambientale delle opere previste anche rispetto alla possibilità di danneggiare o distruggere i valori storico artistici e paesaggistici tutelati.

Al contrario, qualora codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovesse ritenere di poter adottare comunque il provvedimento di VIA senza il concerto di questo Ministero della cultura per quanto attiene al patrimonio culturale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui all'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, per il quale il Proponente non ha verificato in via definitiva l'interesse archeologico delle aree interessate, come rilevato con il parere tecnico istruttorio prot. n. 4656 del 29/03/2023.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

MA

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO
DELLA
CULTURA
27.06.2024
12:37:21
GMT+01:00

Il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it